

Sentenza: n. 111 del 16 aprile 2014

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione,

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1.

Esito: - illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);

- estinzione del **processo** relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 8 del 2013.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Corte costituzionale, a seguito di ricorso governativo, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015) per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. Valle d'Aosta 8/2013, che introduce il comma 7-bis nell'art. 8 (*la cui rubrica reca «Programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande»*) della legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), prevede che le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore.

Secondo la Corte la norma impugnata, pur inserendosi in un più ampio contesto normativo riconducibile al governo del territorio, attiene invece ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.. Inoltre, la norma impugnata deroga la disciplina statale di cui all'articolo 82, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, la quale stabilisce che tutte le opere edilizie che riguardano edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico, rispetto ai quali è di fatto limitata l'accessibilità e la visitabilità da parte dei portatori di handicap, devono essere eseguite in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.

L'articolo censurato viola la potestà legislativa esclusiva statale in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con riguardo all'attuazione dei diritti delle persone portatrici *di handicap*.

Pertanto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015).

Per quanto riguarda le censure nei confronti degli articoli 6, comma 1, e 28, comma 1, il ricorrente ha rinunciato all'impugnativa e, non essendosi la Regione Valle d'Aosta costituita in giudizio, la Corte costituzionale dichiara l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 271 e n. 270 del 2013).